

Decreto Ministeriale 19 novembre 1987

Coefficienti di aggiornamento dei redditi iscritti nel catasto dei fabbricati per l'anno 1988

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 34 primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che dispone la determinazione dei redditi dei fabbricati mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta;

Visto, l'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che, nelle more della prima revisione delle tariffe ai sensi del precedente art. 34, secondo comma, prevede, tra l'altro, l'aggiornamento dei redditi dei fabbricati mediante l'applicazione dei coefficienti stabiliti annualmente con decreto del Ministro delle finanze, su conforme parere della commissione censuaria centrale;

Considerato che l'art. 2, comma 2), del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito nella legge 7 marzo 1986, n. 60, ha prorogato ulteriormente al 31 dicembre 1990 il termine di cui all'art. 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 604, concernente la prima revisione generale degli estimi degli immobili urbani;

Visto il parere espresso dalla commissione censuaria centrale con deliberazione n. 3644 del 12 ottobre 1987;

Decreta:

I redditi dei fabbricati imputabili al reddito complessivo da assoggettare all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi per l'anno 1988, si determinano moltiplicando le corrispondenti rendite iscritte in catasto per i seguenti coefficienti:

I. — IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA

Gruppo A

(Unità immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili):

	Simboli delle categorie	Coefficienti
Abitazioni di tipo signorile	A/1	365
Abitazioni di tipo civile	A/2	280
Abitazioni di tipo economico	A/3	255
Abitazioni di tipo popolare	A/4	220
Abitazioni di tipo ultrapopolare	A/5	205
Abitazioni di tipo rurale	A/6	220

	Simboli delle categorie	Coefficienti
Abitazioni in villini	A/7	325
Abitazioni in ville	A/8	415
Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici	A/9	180
Uffici e studi privati	A/10	460
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	A/11	235

Gruppo B

(Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi):

Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme	B/1	305
Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni)	B/2	305
Prigioni e riformatori	B/3	305
Uffici pubblici	B/4	305
Scuole e laboratori scientifici	B/5	305
Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9	B/6	180
Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti	B/7	305
Magazzini sotterranei per depositi di derrate	B/8	305

Gruppo C

(Unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia):

Negozi e botteghe	C/1	425
Magazzini e locali di deposito	C/2	370
Laboratori per arti e mestieri	C/3	370
Fabbricati e locali per esercizi sportivi	C/4	370
Stabilimenti balneari e di acque curative	C/5	370
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse	C/6	370
Tettoie chiuse o aperte	C/7	370

	Simboli delle categorie	Coefficienti
II. – IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE		
(Opifici ed in genere fabbricati costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di un'assegnazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni) da	D/1 a D/9	425
III. - IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE		
(Altre unità immobiliari che, per le singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi)	da E/1 a E/9	255

IL MINISTRO